

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2015 N. 9 - ART. 9 COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA DIFESA DEL BESTIAME E IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLE PREDAZIONI DA CANIDI SUI PASCOLI PIEMONTESI

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

- 1) Il presente allegato detta i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi ed è finanziato con le risorse finanziarie assegnate in competenza nell'UPB A1701A (Capitolo 184165) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020/2022 ed è istituito, con riferimento alla normativa europea sugli aiuti di stato, ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013, così come modificato con il Reg.UE n. 316/2019.
- 2) Areale di applicazione: tutto il territorio della Regione Piemonte.
- 3) Beneficiari: gli allevatori che esercitano il pascolo di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio regionale. Per allevatore si intende il detentore dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
- 4) Aiuto per le predazioni: agli allevatori, che nel periodo dal 01/06/2019 al 30/05/2020 hanno subito danni da predazione, sono riconosciuti i seguenti importi:
 - 1000,00 euro a capo bovino predato;
 - 300,00 euro a capo equino/asinino predato;
 - 100,00 euro a capo ovicaprino o capo di altra specie di interesse zootecnico predato;
 - 10,00 euro a capo avicunicolo predato;Il risarcimento sarà riconosciuto fino ad un massimo di 3000,00 euro per allevatore richiedente. L'avvenuta predazione dovrà essere attestata da dichiarazione del Veterinario ASL. Per le specie zootecniche, di cui sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio; l'attestazione, rilasciata dal Veterinario, dovrà riportare il numero dei capi dispersi ed il loro codice di iscrizione nella banca dati nazionale.
- 5) L'aiuto per le predazioni è erogato esclusivamente agli allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative agevolate per questa tipologia di danno negli anni 2019 e 2020.
- 6) Aiuto per la prevenzione: l'aiuto è riconosciuto agli allevatori che assumono i seguenti impegni:
 - a) montare recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi (altezza della rete elettrificata fuori terra minimo 120 cm) o provvedere alla stabulazione notturna degli animali;
 - b) assicurare la presenza di cani da guardiania (i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti esclusivamente alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei);
 - c) assicurare la presenza continua a custodia degli animali, dell'allevatore, della famiglia o di suo personale;Gli allevatori per poter accedere all'aiuto per la prevenzione devono aver messo in atto almeno 1 dei primi 2 sistemi di difesa su indicati (punto 6a e 6b) ed essere in regola con le norme di Polizia Veterinaria.

- 7) L'entità dell'aiuto, per ogni allevatore, compreso l'importo da erogare a copertura degli indennizzi, sarà determinata nell'ambito dell'ammontare complessivo, che per il 2020 è pari a 200.000,00 euro, in base:
- alle richieste pervenute;
 - al numero di impegni assunti nelle attività di prevenzione, di cui al p.to 6;
 - all'avvenuta predazione di capi in detenzione nel periodo compreso dal 01/06/2019 al 30/05/2020.
- L'ammontare del premio per la prevenzione per ciascun allevatore non potrà comunque superare il tetto massimo di 3.000,00 euro (indennizzi di cui al p.to 4 esclusi).
- 8) Coloro che hanno beneficiato nel 2019 del programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi, (D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019) possono presentare domanda ai sensi delle presenti disposizioni secondo i seguenti criteri:
- aiuto per le predazioni: nessuna variazione rispetto ai vincoli fissati nel p.to 4 e 5;
 - aiuto per la prevenzione: il massimale fissato al p.to 6 viene ridotto a 1500,00 euro (indennizzi di cui al p.to 4 esclusi).
- 9) Non possono presentare domanda per questo Programma gli allevatori che hanno aderito nel PSR 2014/2020 all'operazione: 10.1.6. "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani".
- 10) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP.
- 11) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità a cura del Settore A1701A "Produzioni agrarie e zootecniche". Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A1701A "Produzioni agrarie e zootecniche".
- 12) La non osservanza degli impegni stabiliti dalle presenti disposizioni, comporta la revoca dell'aiuto relativo.
- 13) Il Settore A17010B – "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" provvederà ad eseguire l'istruttoria delle domande ed i controlli in situ ed al termine redigerà l'elenco di liquidazione. Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A17010B – "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali"
- 14) Gli aiuti saranno liquidati, tramite l'Organismo pagatore regionale ARPEA.

**CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L'AIUTO ALLA PREVENZIONE E
PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

PARAMETRO	Punti	
	SI	NO
Montaggio recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi, stabulazione notturna dei capi	5	0
Presenza di cani da guardiania (minimo 2)	5	0
Presenza continua a custodia del gregge dell'allevatore, della famiglia o di suo personale	5	0
Allevamento con pregresse predazioni nel periodo compreso dal 01/06/2019 al 30/05/2020	5	0

Sarà assegnata il valore di 150,00 euro massimi per ogni punto dichiarato.

Qualora le domande pervenute superassero il budget disponibile, l'importo erogabile sarà rivisto secondo le seguenti priorità:

1. Liquidazione dell'intero importo richiesto per il risarcimento delle predazioni per tutti i richiedenti;
2. Liquidazione dell'aiuto alla prevenzione per gli allevatori che NON hanno presentato domanda nel 2019 per il programma regionale di cui alla D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019.
In caso di superamento del budget totale disponibile il valore di 150,00€ a punto sarà proporzionalmente ridotto.
3. Liquidazione dell'aiuto alla prevenzione per gli allevatori che hanno presentato domanda nel 2019 per il programma regionale di cui alla D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019.
In caso di superamento del budget totale disponibile il valore di 150,00€ a punto sarà proporzionalmente ridotto.

L'importo effettivamente erogato dipenderà inoltre, dal livello di utilizzo aziendale del plafond "*de minimis*" nell'arco di tre esercizi finanziari compreso quello corrispondente all'anno di erogazione.